

CAMB/2016/59 del 28 ottobre 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Nomina della Provincia di Forlì-Cesena e di Lepida S.p.A. quali responsabili esterni del trattamento dati di competenza dell'Agenzia in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e smi.**

Il Consigliere d'Ambito
F.to Sindaco Michele De Pascale

CAMB/2016/59

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2016** il giorno 28 del mese di ottobre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/f - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2016/6764 del 27 ottobre 2016.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Per la vacanza del posto di Presidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia in quanto componente più giovane di età, il Sindaco De Pascale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Nomina della Provincia di Forlì-Cesena e di Lepida S.p.A. quali responsabili esterni del trattamento dati di competenza dell'Agenzia in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi;

preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Codice definisce quale "Responsabile" al trattamento dati, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;

atteso che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice dispone inoltre che: *se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni"*;

dato atto che ai sensi dell'art. 28 del Codice, l'Agenzia, per il tramite del Consiglio d'Ambito, riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

richiamata la Deliberazione n. 21 del 28 maggio 2015 con cui il "Titolare" - Consiglio d'ambito:

- ha nominato quale responsabile interno al trattamento, a tutela dei dati personali trattati dall'Ente e detenuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Direttore, Ing. Vito Belladonna, affidando allo stesso la facoltà di compiere, nel pieno rispetto della vigente normativa, tutte le operazioni di trattamento dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione) necessarie all'esercizio delle attività istituzionali dell'Agenzia nel rispetto delle istruzioni impartite dal "Titolare", contenute nell'Allegato A alla citata Deliberazione;
- si è riservato, qualora necessario, la successiva designazione di ulteriori ed eventuali "Responsabili esterni del trattamento" da individuarsi nel soggetto che verrà incaricato della manutenzione del nuovo sito internet di ATERSIR, in quello che curerà l'archiviazione, secondo le prescrizioni di legge, dei documenti informatici dell'Agenzia nonché in qualsiasi altro soggetto che si rendesse opportuno incaricare;

richiamata inoltre la Deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2016 con cui il Consiglio d'ambito ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della conservazione dei documenti informatici di ATERSIR all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) e ha conferito allo stesso il relativo incarico di Responsabile della Conservazione e di Responsabile esterno del trattamento dei dati;

considerato che con determinazioni del Direttore:

- n. 5 del 5/09/2013 si è dato avvio ad una convenzione, tutt'ora in essere, tra l'Agenzia e la Provincia di Forlì-Cesena per l'avvalimento di alcuni uffici di quest'ultima per lo svolgimento di attività di supporto in materia di trattamento economico, fiscale, previdenziale e assistenziale del personale di ATERSIR nonché, a decorrere dal 2015, per la gestione delle presenze/assenze e conseguenti adempimenti SARE e PERLAPA relativi al medesimo personale;

- n. 75 del 29 aprile 2016, attraverso la quale l’Agenzia si avvale della società Lepida Spa per lo svolgimento delle attività relative a:
 - servizi di data Center con macchine virtuali VM-1 e VM-4 e relativo backup
 - fornitura del servizio di connettività
 - database management system (DBMS) Oracle e relativo backup
 - fornitura, installazione configurazione del sistema telefonico Voip con centralino ed interni (fino all’installazione del nuovo centralino TIM come da convenzione Intercenter)
 - servizio di supporto tecnico
 - caselle di posta elettronica
 - fornitura, installazione e configurazione del firewall;

ritenuto pertanto necessario nominare la Provincia di Forlì-Cesena con sede legale in Piazza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, P.I.02710300407 - C.F. 80001550401 e la società Lepida S.p.A con sede Legale in Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna, P.I/C.F. 02770891204, “Responsabili esterni del trattamento dati dell’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” alla luce dei servizi affidatigli comportanti la necessità di trattare, in nome e per conto del Titolare, dati personali soggetti all’applicazione del Codice in materia di protezione di dati personali;

ritenuto inoltre, a norma dell’art. 29 del Codice, di approvare le necessarie istruzioni a cui i due Responsabili esterni sopra individuati dovranno attenersi come elencate negli allegati A e B alla presente deliberazione da far sottoscrivere per accettazione ai rappresentati legali degli stessi enti;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

a voti unanimi palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di nominare la Provincia di Forlì-Cesena con sede legale in Piazza G.B. Morgagni, 9 - 47121 Forlì, P.I.02710300407 - C.F. 80001550401 e la società Lepida S.p.A con sede legale in Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna, P.I/C.F. 02770891204, Responsabili esterni del trattamento dei dati di Atersir in relazione, rispettivamente, ai servizi di:
 - supporto in materia di trattamento economico, fiscale, previdenziale e assistenziale del personale di ATERSIR nonché per la gestione delle presenze/assenze e conseguenti adempimenti SARE e PERLAPA relativi al medesimo personale;
 - utilizzo dei server dedicati per l’hosting dei dati di ATERSIR nonché del software database Oracle;

2. di approvare le istruzioni impartite dal Titolare ai Responsabili esterni sopra individuati contenute negli Allegati A e B alla presente deliberazione da far sottoscrivere per accettazione ai rappresentanti legali della Provincia di Forlì-Cesena e della società Lepida S.p.A;
3. di dare atto che i trattamenti di dati relativi ai servizi di cui al punto 1) saranno effettuati con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione degli stessi, nel rispetto dei rispettivi obblighi convenzionali o contrattuali e secondo le Istruzioni di cui al punto 2) della presente deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato A alla deliberazione di Consiglio d'ambito n. 59 del 28.10.2016

DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

*in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196*

ATERSIR in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. f) e 28, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

- visto il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

- preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del Codice definisce il "Responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali";

- atteso che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice dispone che: "2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti. 4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare. 5. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni";

- considerato che il compimento di tutti gli atti previsti dal Codice spettano in via esclusiva al Titolare del trattamento;

- considerato che in data 06/03/2014 ATERSIR ha stipulato una Convenzione con la Provincia di Forlì-Cesena per l'avvalimento ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 da parte di Atersir di alcuni uffici provinciali per l'espletamento di attività di staff attinenti alla gestione del trattamento economico e previdenziale del proprio personale, nonché, a decorre dall'anno 2015, anche per la gestione delle presenza/assenze del proprio personale, gestione SARE e PERLAPA;

DESIGNA

ai sensi dell'art. 29, del Codice,

La Provincia di Forlì-Cesena, con sede legale in Piazza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, P.I.02710300407 - C.F. 80001550401

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
--

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e delle attività indicati nella Convenzione di cui in premessa.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve svolgere i seguenti compiti di carattere particolare ed attenersi alle seguenti istruzioni:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, nei limiti temporali strettamente connessi alla stessa, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza, proporzionalità e pertinenza. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal

- proposito la Provincia di Forlì-Cesena dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
2. il Responsabile deve osservare il Codice, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei dati personali o comunque applicabili a tale ambito, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (d'ora innanzi "Garante"), nel rispetto dei principi di liceità e correttezza;
 3. il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato;
 4. il Responsabile deve nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Titolare. In mancanza di modulistica dovrà predisporla il Responsabile senza alcun ulteriore onere per il Titolare. In tale ambito il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite in questa designazione anche da parte dei propri Incaricati. In argomento la Provincia di Forlì-Cesena dichiara di aver provveduto a tutto quanto necessario;
 5. il Responsabile deve conservare copia dell'elenco degli Incaricati, degli Amministratori di Sistema e dei trattamenti a ciascuno assegnati e trasmettere lo stesso al Titolare;
 6. il Responsabile deve vigilare sulla condotta dei propri Incaricati e dei propri Amministratori di Sistema;
 7. il Responsabile deve trasmettere in termini di massima sollecitudine al Titolare del trattamento copia delle lettere di nomina ad Incaricato del trattamento, di designazione ad Amministratore di Sistema, da lui fatte sottoscrivere con riferimento ai trattamenti afferenti la Convenzione di cui in premessa;
 8. il Responsabile deve avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richieste di informazioni e/o di documentazione da parte del Garante, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto;
 9. il Responsabile deve collaborare con il Titolare ponendo in essere tutte le attività di cui all'art. 149 del Codice e predisponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati e/o blocco del trattamento;
 10. il Responsabile deve collaborare con il Titolare per rispettare gli eventuali provvedimenti del Garante e per porre in essere tutto quanto in essi disposto;
 11. il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare, in osservanza al disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice, attenendosi anche alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza;
 12. il Responsabile deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza, ivi compreso quello informatico, idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme. Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del trattamento dei dati deve:
 - a. adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità allo stesso disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice e al Codice stesso;
 - b. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurare la qualità e l'utilizzabilità nel tempo delle copie di back-up dei dati nonché la

- loro conservazione in luogo idoneo e sicuro nel rispetto dei principi e delle esigenze delle continuità operativa e del disaster recovery;
- c. predisporre e implementare le eventuali ulteriori misure di sicurezza imposte dal Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice e dal Codice stesso, per il trattamento dei dati sensibili e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
 - d. deve adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;
13. il Responsabile garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad: adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente; adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
 14. il Responsabile non può affidare a soggetti terzi lo svolgimento delle attività allo stesso affidate ivi compreso il profilo del trattamento dei dati personali;
 15. è vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali; il Responsabile del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di competenza del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
 16. il Responsabile deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate; in ogni caso deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate;
 17. il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali reclami da parte degli Interessati;
 18. il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque fatto e atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati;
 19. il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 20. in aggiunta a quanto indicato nei punti precedenti, il Responsabile deve osservare e fare osservare agli Incaricati della cui opera si avvale le istruzioni impartite;
 21. il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della Convenzione, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione della Convenzione. Il Responsabile s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e comunque a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati;
 22. il Responsabile deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:
 - a. una breve descrizione scritta del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati;
 - b. una descrizione scritta delle misure messe in atto per soddisfare il dettato dell'Allegato B) del Codice, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
 - c. le istruzioni impartite per iscritto agli Incaricati del trattamento;
 - d. il programma di formazione ed aggiornamento degli Incaricati, in materia di Privacy e Sicurezza;

23. il Responsabile del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni anche penali (artt. 167 e ss. del Codice). Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere lo stesso dovrà indennizzare il Titolare per ogni onere, costo, sanzione e/o danno patito;
24. ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 5, del Codice, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento;
25. all'atto della conclusione o della revoca dei servizi oggetto della Convenzione il Responsabile del trattamento dovrà consegnare al Titolare del trattamento gli archivi informatici, impegnandosi a cancellare, fisicamente e irreversibilmente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei, tutti i dati di competenza del Titolare del trattamento, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
26. la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, alla Convenzione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dal proprio sistema e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la designazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso tutto quanto contenuto nella presente designazione e di impegnarsi, con la firma della presente, per sé e per i propri aventi causa a rispettare tutto quanto in essa contenuto. Il Responsabile precisa altresì che nessun ulteriore onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività indicate nella designazione.

Il Responsabile del trattamento
*Per presa visione, comprensione
e integrale accettazione*
(firma digitale del rappresentante legale)

Allegato B alla deliberazione di Consiglio d'ambito n. 59 del 28.10.2016

DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

*in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, co. 1, lett. g) e 29 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196*

ATERSIR in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. f) e 28, del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

- visto il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

- preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del Codice definisce il "Responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali";

- atteso che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice dispone che: "2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti. 4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare. 5. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni";

- considerato che il compimento di tutti gli atti previsti dal Codice spettano in via esclusiva al Titolare del trattamento;

- considerato che per effetto della Determina del Direttore n. 75 del 29 aprile 2016, l'Agenzia si avvale della società Lepida Spa per lo svolgimento delle attività relative a:

- servizi di data Center con macchine virtuali VM-1 e VM-4 e relativo backup
- fornitura del servizio di connettività
- database management system (DBMS) Oracle e relativo backup
- fornitura, installazione configurazione del sistema telefonico Voip con centralino ed interni (fino all'installazione del nuovo centralino TIM come da convenzione Intercent-ER)
- servizio di supporto tecnico
- caselle di posta elettronica
- fornitura, installazione e configurazione del firewall

DESIGNA

ai sensi dell'art. 29, del Codice,

la società Lepida S.p.A con sede legale in Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna, P.I./C.F. 02770891204

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
--

effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e delle attività indicati nel contratto di cui in premessa.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve svolgere i seguenti compiti di carattere particolare ed attenersi alle seguenti istruzioni:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di necessità, non eccedenza, proporzionalità e pertinenza. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito LEPIDA S.p.A. dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
2. il Responsabile deve osservare il Codice, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela dei dati personali o comunque applicabili a tale ambito, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (d'ora innanzi "Garante"), nel rispetto dei principi di liceità e correttezza;
3. il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato;
4. il Responsabile deve nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Titolare. In mancanza di modulistica dovrà predisporla il Responsabile senza alcun ulteriore onere per il Titolare. In tale ambito il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite in questa designazione anche da parte dei propri Incaricati. In argomento LEPIDA S.p.A. dichiara di aver provveduto a tutto quanto necessario;
5. il Responsabile deve conservare copia dell'elenco degli Incaricati, degli Amministratori di Sistema e dei trattamenti a ciascuno assegnati e trasmettere lo stesso al Titolare;
6. il Responsabile deve vigilare sulla condotta dei propri Incaricati e dei propri Amministratori di Sistema;
7. il Responsabile deve trasmettere in termini di massima sollecitudine al Titolare del trattamento copia delle lettere di nomina ad Incaricato del trattamento, di designazione ad Amministratore di Sistema, da lui fatte sottoscrivere con riferimento ai trattamenti afferenti il contratto di cui in premessa;
8. il Responsabile deve avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richieste di informazioni e/o di documentazione da parte del Garante, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto;
9. il Responsabile deve collaborare con il Titolare ponendo in essere tutte le attività di cui all'art. 149 del Codice e predisponendo l'organizzazione interna per l'eventuale modifica, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati e/o blocco del trattamento;
10. il Responsabile deve collaborare con il Titolare per rispettare gli eventuali provvedimenti del Garante e per porre in essere tutto quanto in essi disposto;
11. il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare, in osservanza al disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice, attenendosi anche alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza;
12. il Responsabile deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza, ivi compreso quello informatico, idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme. Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del trattamento dei dati deve:
 - a. adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità allo stesso disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice e al Codice stesso;

- b. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile del trattamento dovrà anche assicurare la qualità e l'utilizzabilità nel tempo delle copie di back-up dei dati nonché la loro conservazione in luogo idoneo e sicuro nel rispetto dei principi e delle esigenze della continuità operativa e del disaster recovery;
 - c. predisporre e implementare le eventuali ulteriori misure di sicurezza imposte dal Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice e dal Codice stesso, per il trattamento dei dati sensibili e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
 - d. deve adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;
13. il Responsabile garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad: adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente; adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
 14. il Responsabile non può affidare a soggetti terzi lo svolgimento delle attività allo stesso affidate ivi compreso il profilo del trattamento dei dati personali;
 15. è vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali; il Responsabile del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di competenza del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
 16. il Responsabile deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate; in ogni caso deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate;
 17. il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali reclami da parte degli Interessati;
 18. il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualunque fatto e atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati;
 19. il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 20. in aggiunta a quanto indicato nei punti precedenti, il Responsabile deve osservare e fare osservare agli Incaricati della cui opera si avvale le istruzioni impartite;
 21. il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del contratto. Il Responsabile s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e comunque a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati;
 22. il Responsabile deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:
 - a. una breve descrizione scritta del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati;
 - b. una descrizione scritta delle misure messe in atto per soddisfare il dettato dell'Allegato B) del Codice, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
 - c. le istruzioni impartite per iscritto agli Incaricati del trattamento;

- d. il programma di formazione ed aggiornamento degli Incaricati, in materia di Privacy e Sicurezza;
23. il Responsabile del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni anche penali (artt. 167 e ss. del Codice). Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere lo stesso dovrà indennizzare il Titolare per ogni onere, costo, sanzione e/o danno patito;
 24. ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 5, del Codice, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile del trattamento;
 25. all'atto della conclusione o della revoca dei servizi oggetto del contratto il Responsabile del trattamento dovrà consegnare al Titolare del trattamento gli archivi informatici, impegnandosi a cancellare, fisicamente e irreversibilmente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei, tutti i dati di competenza del Titolare del trattamento, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
 26. la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dal proprio sistema e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la designazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso tutto quanto contenuto nella presente designazione e di impegnarsi, con la firma della presente, per sé e per i propri aventi causa a rispettare tutto quanto in essa contenuto. Il Responsabile precisa altresì che nessun ulteriore onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività indicate nella designazione.

Il Responsabile del trattamento

*Per presa visione, comprensione
e integrale accettazione*

(firma digitale del rappresentante legale o
della persona fisica nominata)

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 59 del 28 ottobre 2016

Oggetto: Nomina della Provincia di Forlì-Cesena e di Lepida S.p.A. quali responsabili esterni del trattamento dati di competenza dell'Agenzia in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 ottobre 2016

Approvato e sottoscritto

Il Consigliere d'Ambito
F.to Sindaco Michele De Pascale

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 25.11.2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

